

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI

Determinazione RS. 30/350/2016 del 3/8/2016

Oggetto: Procedura aperta, di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di "Application Development e Maintenance" del parco applicativo INPS.
Esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. - Lotto 7.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la relazione dell'Area Acquisti centralizzati IT relativamente all'oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS», approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio 2005;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 214/2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», gli Enti INPDAP e ENPALS sono stati soppressi a far data dal 1° gennaio 2012, e l'INPS è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti Enti;

PRESO ATTO della determinazione del Commissario straordinario n. 117 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'INPS e della determinazione n. 118 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato l'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche dell'INPS;

VISTA la Determinazione n. 89 del 30 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Istituto modificata con la Determinazione n. 100 del 27 luglio 2016;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016 che comporterà la decadenza degli attuali incarichi di responsabilità di funzione di livello dirigenziale successivamente all'espletamento delle procedure di interpello relative ai nuovi posti

funzione e all'adozione dei consequenziali provvedimenti di conferimento degli incarichi";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per a durata di un quadriennio;

VISTA la determinazione commissariale n. 143 del 7 agosto 2014 di conferimento dell'incarico al sottoscritto di Direttore Centrale Risorse Strumentali, a partire dal 1° settembre 2014;

RAPPRESENTATO che in data 24/9/2015 questa Direzione ha stipulato un contratto con la soc. Pricewaterhousecoopers Advisory Spa per l'acquisizione di un servizio specialistico di supporto per coadiuvare l'Istituto nella fase di predisposizione della strategia più appropriata e della documentazione di gara che consenta alla Stazione appaltante dell'Istituto stesso di acquisire un insieme di servizi di Application Maintenance and Development (AMD) atti a garantire da un lato la gestione dei servizi applicativi esistenti, dall'altro la loro innovazione in coerenza con le strategie di crescita digitale del Paese;

PRESO ATTO, nello specifico, che l'affidatario avrebbe dovuto collaborare alla predisposizione della documentazione tecnica atta a consentire la pubblicazione di una procedura di gara relativa ai seguenti servizi:

- 1.1. Manutenzione applicativa e piccola evolutiva del parco applicativo esistente;
- 1.2. Realizzazione di progetti di innovazione del parco applicativo;
- 1.3. Supporto alla definizione e attuazione di strategie di innovazione IT nel settore applicativo e dei servizi all'utente;
- 1.4. Supporto allo SLA management e alla verifica dei dimensionamenti dei servizi di AMD;
- 1.5. Contract Management (Supporto al coordinamento della gestione contrattuale);

RAPPRESENTATO che, in base alla relativa lettera invito, l'affidatario non avrebbe potuto *"partecipare, pena l'esclusione, alle procedure di scelta del contraente avviate dall'Istituto e volte all'affidamento dei servizi di cui ai sopra indicati punti 1, 2, 3 e 4, mentre potrà concorrere per le procedure preordinate all'affidamento dei servizi di cui al punto 5"*;

RILEVATO che, in corso d'opera, e dopo attenta analisi dei fabbisogni dell'Istituto, la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici (DCSIT) ha ritenuto di definire la strategia della gara AMD come segue, di concerto con PWC e sentita AGID:

- I servizi di manutenzione applicativa e piccola evolutiva del parco applicativo esistente sono stati distribuiti in 5 lotti della gara AMD;

- l'acquisto dei servizi di realizzazione di progetti di innovazione del parco applicativo e di supporto alla definizione e attuazione di strategie di innovazione IT nel settore applicativo e dei servizi all'utente è stato previsto nel corso dell'anno 2016, eventualmente ricorrendo, laddove possibile, agli accordi quadro Consip disponibili;
- il supporto al governo del contratto per l'affidamento dei servizi di AMD (già punto 1.4.) è stato suddiviso in ulteriori 2 lotti della stessa gara AMD, uno finalizzato alla fornitura di servizi di SLA management, supporto al dimensionamento degli interventi sul software, gestione della baseline e della mappa applicativa dell'Istituto ed uno finalizzato alla fornitura di servizi di service, demand e process management, ritenuti prioritari per dare efficienza e qualità alla software factory dell'Istituto. La suddivisione in 2 lotti dei servizi di governance deriva dalla esigenza di separare le attività di SLA management e supporto al dimensionamento dei servizi (comprese nel Lotto 6) dalle attività operative di cui ai Lotti 1-5 e 7 su cui verrebbero esercitati i servizi del Lotto 6;
- il servizio di Contract Management (coordinamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi AMD) non è stato ritenuto necessario;

VISTA la nota in data 27/11/2015, con la quale la soc. Pricewaterhousecoopers Advisory Spa ha comunicato alla Scrivente Direzione che detto operatore, a seguito delle risultanze emerse nel primo periodo di supporto fornito all'Istituto, ha individuato due ulteriori servizi di possibile interesse per l'Istituto, e precisamente:

- Supporto all'attività di Project Management Office (PMO) e alle attività di Project Management Tecnico (PMT);
- Supporto al Service Management (supporto specialistico architetture e supporto al ridisegno di processi e procedure);

PRESO ATTO che, nella medesima nota, la Società PWC ha rappresentato che, poiché a suo giudizio tali servizi non rientravano nell'ambito del contratto loro affidato per il supporto alla stesura degli atti della gara AMD, la Società non avrebbe prestato supporto all'Istituto alla definizione di eventuali atti di gara riguardanti tali servizi, anche al fine di non pregiudicare una propria eventuale partecipazione alle procedure di gara che l'Istituto vorrà bandire per il loro affidamento;

VISTO il parere n. 1 del 11/01/2016, con il quale AGID, nell'esprimere parere favorevole con osservazioni sulla documentazione di gara predisposta, ha rappresentato che, riguardo al lotto 7, *"data la strategicità delle attività comprese in questo lotto (Supporto ai Service, Demand & Process Management) e la novità rappresentata dalla presenza del lotto stesso nell'ambito della gara in esame, suggerisce a INPS di porre particolare attenzione alla scelta del fornitore, evitando sovrapposizioni di ruoli con aziende già coinvolte nelle attività che hanno condotto alla gara e situazioni che potrebbero dar adito ad accuse di conflitti d'interesse"*;

VISTO il parere prot. 0043568 del 16/03/2016, con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, espressasi sulla documentazione di gara in parola in applicazione degli artt. 3 e 4 del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Istituto in data

17/06/2015, ha espressamente raccomandato di tenere in debita considerazione il parere tecnico fornito da AGID;

RAPPRESENTATO che, al fine di recepire sul punto le raccomandazioni di AGID e di ANAC, questa Direzione ha integrato l'art. 3 del disciplinare di gara con la seguente disposizione (comma 9): *"In attuazione dell'art. 279, comma 4, del DPR 207/2010 e dell'art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura, nonché ai relativi subappalti o cottimi, ad operatori economici, sia in forma singola che associata, che abbiano fornito, in qualsiasi forma, collaborazione o consulenza per la redazione della documentazione di gara. Detto divieto è peraltro limitato agli specifici lotti per i quali sia stata effettivamente prestata la citata collaborazione o consulenza. Il medesimo divieto si applica a soggetti controllati, controllanti o collegati all'affidatario delle citate attività di collaborazione o consulenza"*;

VISTA la nota PEI, accusata in ricevuta con prot. INPS.0017.11/04/2016.0005964, con la quale la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, interpellata da questa Direzione in merito all'effettivo grado di coinvolgimento di Pricewaterhousecoopers nella predisposizione della documentazione di gara del lotto 7, ha rappresentato in sintesi che:

- tutti i documenti oggetto dell'affidamento a PWC sono stati realizzati attraverso una attività congiunta tra gli esperti della DCSIT INPS e il personale della Società PWC, che ha operato prevalentemente presso la sede della DCSIT;
- la Società PWC ha partecipato attivamente, anche in parte indirizzando le soluzioni, alla definizione dei contenuti della gara AMD (strategia, procedura di gara e capitolato, peraltro unitario per tutti i lotti), ed ha sempre avuto visibilità di tutta la documentazione di gara, per tutti i 7 Lotti;
- la Società PWC è stata coinvolta anche nella predisposizione della Relazione Tecnica, unica per tutti i lotti, trasmessa ad AGID per la richiesta di parere; detta Relazione riporta, tra l'altro, per tutti i lotti, la descrizione di tutti i servizi oggetto di gara, il loro dimensionamento, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte;
- il servizio di Contract Management, originariamente previsto dalla lettera di affidamento a PWC non è stato, nei fatti, oggetto della procedura di gara AMD, né è stato oggetto di gara il servizio di supporto al PMO e PMT, citato nella richiamata nota della Società PWC del 27/11/2015;
- di contro, il servizio di supporto al Service Management, parimenti richiamato nella citata nota, per la sola componente di supporto al ridisegno dei processi e delle procedure della DCSIT è oggetto del Lotto 7 della gara AMD e la società PWC ne ha avuto piena cognizione.

VISTO il parere del 14/06/2016, con il quale il Coordinamento generale Legale di questo Istituto, cui la Scrivente Direzione ha sottoposto la relativa questione di diritto, ha reputato, in sintesi, che, alla stregua del principio generale in base al quale gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari di appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione (art. 24, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, confermativo del previgente art. 90, co. 8, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 279, co. 4, del D.P.R. 207/2010), la società Pricewaterhouse, avendo concorso alla

redazione di documenti costituenti il presupposto per la definizione dei contenuti dell'intera procedura di gara ed in quanto tale in possesso di informazioni e di un know how superiore a quello degli altri concorrenti, possa trovarsi in una posizione di squilibrio (per sé favorevole) tale da violare, indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, la par condicio;

VISTA la nota prot. 10528 del 17/06/2016, con la quale, di conseguenza, questa Direzione ha comunicato alla società in questione di reputare inammissibile l'eventuale partecipazione della Società stessa alla gara in oggetto, in relazione a ciascuno dei lotti nei quali la stessa è articolata;

PRESO ATTO della successiva nota del 01/07/2016, con la quale la società Pricewaterhouse, nel contestare la predetta nota di questo Istituto, ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento in autotutela della stessa;

VISTA la Determinazione n. RS30/174/2016 del 24/5/2016 con la quale, nelle more, è stata indetta la Procedura aperta, di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 50/2016 per l'affidamento di servizi di "Application Development and Maintenance" del parco applicativo INPS, suddivisa in 7 lotti, a seguito di parere favorevole dell'AGID n. 1/2016 dell'11/1/2016 e dell'ANAC in data 16/3/2016 e 12/4/2016 per un importo complessivo di € 434.052.998,61;

DATO ATTO che si è proceduto alle pubblicazioni della procedura in questione previste dal previgente art. 66 del D.Lgs.163/2006, come confermate dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 Gazzetta Ufficiale n. 61 del 30 maggio 2016 - GUE n. 108/181586 del 28 maggio 2016;

RAPPRESENTATO che i servizi oggetto di gara sono i seguenti:

Lotti da 1 a 5,

- a) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (SMEV);
- b) Manutenzione Adeguativa e Migliorativa (MAD);
- c) Manutenzione Correttiva (MAC);
- d) Gestione Applicativa;
- e) Supporto Specialistico Tecnico ed Amministrativo;

Lotto 6

- f) Supporto Verifiche dimensionamenti, SLA Management, gestione baseline e mappa applicativa

Lotto 7

- g) Supporto al Service, Demand e Process Management

CONSIDERATO, in particolare, che il lotto 7 della citata procedura di gara ha per oggetto il "Supporto al service, Demand e process Management" ed ha, dunque, la finalità di fornire un insieme di servizi utili a supportare la DCSIT nell'efficientamento

della software factory e nella revisione dei processi di servizio e demand management, in particolar modo attraverso attività di razionalizzazione e ottimizzazione del demand management che innesca le iniziative di informatizzazione dell'Istituto, attraverso la progressiva riduzione dei lock negli ambiti applicativi di cui ai lotti da 1 a 5 della fornitura, attraverso la verifica della documentazione prodotta dai fornitori, l'evoluzione delle applicazioni verso soluzioni aperte ed interoperabili, il ricorso al riuso, la standardizzazione delle logiche applicative e di presentazione, la reingegnerizzazione di applicazioni obsolete;

ATTESO che nel medesimo lotto sono previste ulteriori attività a supporto nell'evoluzione ed ottimizzazione dei processi di servizio per la gestione e sviluppo del software in ottica ISO20000 e comunque in aderenza alle best practices dell'ingegneria del software, nonché al supporto nell'indirizzamento degli interventi effettuati nei lotti da 1 a 5 rispetto agli obiettivi strategici dell'Istituto;

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte fissata al 14 luglio 2016, sono pervenuti i plichi degli operatori economici sotto riportati, con particolare riferimento al lotto 7:

Operatori economici	
1)	SOC. PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY SPA
2)	RTI DELOITTE CONSULTING SRL/ DELOITTE ERS/ SOFTSTRATEGY
3)	SOC. HSPI
4)	RTI ARTHUR D. LITTLE SPA/STS
5)	BE SOLUTIONS SOLVE REALIZE E CONTROL SPA
6)	BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

VISTA la Determinazione n.RS/30/274 del 1/8/2016, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione di gara, previo nulla osta da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione;

PRESO ATTO che, con nota del 2/8/2016, il RUP della procedura ADM, verificata la presenza tra i plichi presentati di una busta intestata all'operatore Pricewaterhouse, ha rappresentato alla costituita Commissione di gara la problematica insorta con il citato operatore, per le eventuali valutazioni di competenza della Commissione stessa;

PRESO ATTO che, nel corso della seduta pubblica del 3/8/2016, la Commissione ha provveduto, seguendo l'ordine di arrivo delle offerte, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dalle suddette società, verificando la presenza della documentazione prevista;

TENUTO CONTO che la Commissione, aperta la busta amministrativa presentata dal concorrente PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (p. IVA 03230150967), relativamente alla propria partecipazione per il Lotto 7, ha potuto constatare la

coincidenza tra tale Operatore e l'affidatario del contratto per la fornitura dei "servizi di supporto per la definizione della strategia e predisposizione della documentazione tecnica delle procedure di gara relative alla fornitura dei servizi di application development and maintenance (ADM) di INPS", sottoscritto con l'Istituto in data 23 settembre 2015;

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha preliminarmente considerato quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del disciplinare di gara, ai sensi del quale *"non sono ammessi, altresì, alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione appaltante inviterà entro un termine non superiore a 10 giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza"*;

RILEVATO che l'esecuzione del predetto contratto del 23 settembre 2015 costituisce una potenziale causa di alterazione della concorrenza, talché la Commissione giudicatrice, in esito alla citata seduta pubblica, ha chiesto alla Stazione appaltante di procedere a richiedere all'Operatore PWC le predette informazioni;

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta della Stazione appaltante formulata con nota PEC n. 13760 del 5/8/2016, la società PWC ha dato riscontro alla richiesta con nota del 11 agosto 2016;

CONSIDERATO che, nelle sedute riservate del 21 e del 22 settembre 2016 (verbali di gara nn. 9 e 10), la Commissione giudicatrice si è riunita per esaminare il fascicolo di gara, nonché la documentazione presentata dall'Operatore;

ATTESO che la Società PWC, in tale riscontro:

- lamenta, preliminarmente, la mancata adozione da parte dell'Istituto, di misure atte ad evitare, nel caso di specie, distorsione della concorrenza potenzialmente derivante dalla propria partecipazione alle procedure di gara, richiamando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- ribadisce la propria estraneità nella predisposizione degli atti di gara relativi al lotto 7, specificando di essersi astenuta dal preparare i contenuti tecnici ed amministrativi della documentazione riguardante il lotto stesso, la quale sarebbe stata curata direttamente dal personale della DCSIT;
- sottolinea di non avere avuto accesso ad alcuna ulteriore informazione che possa aver causato alterazione della concorrenza;

PRESO ATTO che la Commissione ha analizzato, nelle citate sedute riservate, la pregressa corrispondenza intercorsa tra l'Istituto e l'Operatore, i pareri resi, sull'argomento, da Agid in data 11 gennaio 2016, da ANAC in data 16 marzo 2016, dal Coordinamento generale legale in data 14 giugno 2016, nonché la relazione tecnica della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici del 11 aprile 2016;

TENUTO CONTO che, all'esito di tale esame, la Commissione ha formulato le seguenti considerazioni (verbale n. 10 del 22/09/2016):

- il disciplinare di gara, oltre alla predetta previsione di cui all'articolo 6, comma 6, stabilisce, all'articolo 3, comma 10, che *"in attuazione dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura, nonché ai relativi subappalti o cottimi, ad operatori economici, sia forma singola che associata, che abbiano fornito, in qualsiasi forma, collaborazione o consulenza per la redazione della documentazione di gara. Detto divieto è, peraltro, limitato agli specifici lotti per i quali sia stata effettivamente prestata la citata collaborazione o consulenza"*;
- tale limitazione viene ribadita nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente, ove lo stesso deve dichiarare di non aver *"fornito, in qualsiasi forma, collaborazione o consulenza per la redazione della documentazione di gara relativa al/ai lotto/i per i quali concorre, né è soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario delle citate attività di collaborazione o consulenza"*;
- la Società PWC ha sottoscritto con l'Istituto, in data 23 settembre 2015, il contratto per i "Servizi di supporto per la definizione della strategia e predisposizione della documentazione tecnica delle procedure di gara relative alla fornitura dei servizi di application development and maintenance (ADM) di INPS";
- il contratto ha avuto per oggetto la predisposizione di documentazione tecnica atta a consentire di bandire le procedure di gara relative ai seguenti servizi:
 - 1.1 Manutenzione applicativa e piccola evolutiva del parco applicativo esistente;
 - 1.2 Realizzazione di progetti di innovazione del parco applicativo;
 - 1.3 Supporto alla definizione e attuazione di strategie di innovazione IT settore applicativo e dei servizi all'utente;
 - 1.4 Supporto allo SLA management e alla verifica dei dimensionamenti dei servizi di ADM;
 - 1.5 Contract Management (supporto al coordinamento della gestione contrattuale);
- a tali fini, il contratto ha previsto che l'affidatario fornisse all'Istituto un supporto in merito:
 - a) alla definizione di una proposta di strategia per l'evoluzione dell'architettura e dei servizi applicativi dell'Istituto. Tale definizione doveva conseguire ad un assessment dell'attuale sistema applicativo di INPS, in termini di modello operativo ed architettura applicativa, dal quale sarebbero discese le indicazioni operative per i servizi messi a gara e gli obiettivi di gara;
 - b) alla definizione dell'approccio di gara per l'acquisizione dei servizi di ADM, ivi compresa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione;

c) alla predisposizione della documentazione tecnica di gara, nonché al supporto e coordinamento delle procedure amministrative di gara per l'affidamento dei servizi di ADM;

- è stato esplicitamente sancito, nella lettera di invito alla predetta procedura, il divieto per l'affidatario di partecipare, pena l'esclusione, alle procedure di scelta del contraente avviate dall'Istituto e volte all'affidamento dei servizi indicati ai citati punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, permettendo di concorrere alle sole procedure preordinate per l'affidamento dei servizi di cui al punto 1.5;
- i servizi di cui al citato punto 1.5 non sono stati, in realtà, poi, oggetto della successiva gara. In corso di esecuzione del predetto contratto dei servizi di supporto, non si è posta, pertanto, l'esigenza di limitare l'attività di PWC al fine di tutelare la futura competizione su tale punto;
- tutti i documenti oggetto dei servizi di supporto sono stati realizzati attraverso un'attività congiunta tra il personale della DCSIT-INPS ed il personale della Società PWC, che ha operato, prevalentemente, presso la sede della citata Direzione centrale;
- la Società PWC ha partecipato attivamente, anche in parte indirizzando le soluzioni, alla definizione dei contenuti della gara ADM, ovverosia strategia, procedura di gara, capitolato tecnico, quantificazione economica dei singoli lotti, ed ha sempre avuto visibilità di tutta la relativa documentazione, per tutti i 7 Lotti di cui la procedura si compone;

PRESO ATTO che la Commissione ha constatato che l'Operatore PWC è stato coinvolto anche nella predisposizione della Relazione Tecnica, unica per tutti i lotti, trasmessa ad Agid per la richiesta di parere e che detta Relazione riporta, tra l'altro, per tutti i lotti, la descrizione di tutti i servizi oggetto di gara, il loro dimensionamento, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte;

TENUTO CONTO, altresì, che la Commissione di gara ha rilevato che le attività afferenti al lotto 7 rientrano nella declaratoria di cui al citato punto 1.3 del contratto del 23 settembre 2015 e ricadono, pertanto, nel relativo divieto di concorrere sancito dalla lettera di invito;

VISTO il parere reso dal Coordinamento generale legale con nota prot. n. 11639 del 14 giugno 2016, il quale chiarisce che *"da consolidata giurisprudenza, nelle gare pubbliche la situazione di incompatibilità e, quindi, il divieto di partecipazione previsti dall'articolo 90, comma 8, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non è, in senso oggettivo, la conoscenza dell'elaborato sulla cui base occorre procedere, bensì, in senso soggettivo, l'aver redatto un documento che costituisce il presupposto per la valutazione delle offerte, che a quello devono conformarsi, il che pone l'estensore o co-estensore o collaboratore all'estensione in una posizione soggettiva di vantaggio per l'applicazione al caso concreto del documento in precedenza redatto"*;

TENUTO CONTO che, nel corso della propria attività a supporto della predisposizione della procedura di gara in oggetto, la Società PWC ha potuto analizzare, con particolare attenzione, le evidenze emerse, acquisendo, così, un Know-how talmente specifico ed elevato da potersi, tra l'altro, esprimere su ulteriori possibili esigenze

dell'Istituto, proponendo l'approvvigionamento di nuovi servizi (cfr. nota della Società del 27 novembre 2015);

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra espresse, la Commissione ha reputato che la partecipazione della Società PWC abbia l'effetto di falsare la concorrenza tra gli Operatori partecipanti e che la posizione di vantaggio della predetta società sia tale da non essere compensabile, da parte dell'Istituto, con alcuna misura adeguata a colmare il gap esistente con gli altri potenziali concorrenti in modo da poter garantire il principio della parità di trattamento;

VISTA la conseguente proposta della Commissione di escludere il concorrente PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. dalla partecipazione alla gara;

VISTO l'art. 80, comma 5, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e gli artt. 6, comma 6, e 3, comma 10, del disciplinare di gara;

CONDIVISA, sulla base di quanto come sopra accertato, la predetta proposta della Commissione di gara;

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di gara in oggetto la Soc. PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., ai sensi dell'art 80, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 6, comma 6, e 3, comma 10, del disciplinare di gara;
- di disporre che il presente provvedimento di esclusione sia comunicato all'operatore escluso e pubblicato sul sito istituzionale, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 29, comma 1, e 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda ai conseguenti incombenzi di legge.

Vincenzo Damato



PER COPIA CONFORME

